

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2001

Presidenza del presidente NOVI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(628) <i>Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE</i>	
(351) <i>AGONI ed altri: Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
(525) <i>BRUNALE ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria</i>	
(605) <i>RONCONI: Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici</i>	
(663) <i>SPECCHIA ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria</i>	
(Seguito della discussione congiunta e sospensione)	
PRESIDENTE	Pag. 3, 5
* TURRONI (Verdi-U)	3
(69-B) <i>SPECCHIA: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati</i>	
(Discussione e approvazione)	

PRESIDENTE	Pag. 5, 7
GAGLIARDI, sottosegretario di Stato per gli affari regionali	7
* ZAPPACOSTA (AN), relatore	6
(628) <i>Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE</i>	
(351) <i>AGONI ed altri: Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</i>	
(525) <i>BRUNALE ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria</i>	
(605) <i>RONCONI: Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici</i>	
(663) <i>SPECCHIA ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria</i>	
(Ripresa della discussione congiunta e rinvio)	
PRESIDENTE	7, 9, 10 e passim
SCOTTI (FI)	14
* SPECCHIA (AN), relatore	14
* TURRONI (Verdi-U)	8, 9, 10 e passim
* ZAPPACOSTA (AN)	14
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	16

N.B. I testi di seduta sono riportati in allegato al Resoconto stenografico.

L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; CCD-CDU: Biancofiore: CCD-CDU:BF; Forza Italia: FI; Lega Nord Padania: LNP; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Gruppo per le autonomie: Aut; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Lega per l'autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territoriale lombardo: Misto-MTL; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma.

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri: Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(605) RONCONI: Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(663) SPECCHIA ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(Seguito della discussione congiunta e sospensione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 628, 351, 525, 605 e 663.

Riprendiamo l'esame del testo del disegno di legge n. 628, scelto come base della discussione, sospeso nella seduta di ieri. Ricordo che la Commissione aveva proceduto alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, fino all'1.205.

Passiamo pertanto alla votazione dell'emendamento 1.206.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento 1.206 cerca di ricondurre la facoltà di deroga a criteri che ritengo più idonei; sarei peraltro interessato a leggere il parere della Giunta per gli affari delle Comunità europee, in quanto appare sorprendente che in quella sede si sia manifestato un «tasso di ambientalismo» più alto di quello che si rileva in questa Commissione: probabilmente in quella sede le pressioni venatorie si sono fatte sentire meno. L'emendamento comunque esclude la facoltà di deroga «da parte delle regioni e delle province autonome che non abbiano elaborato, avvalendosi anche dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, appositi progetti di intervento ricostitutivo e migliorativo sia comunità animali sia degli ambienti in cui esse vivono».

Già ieri ho cercato di spiegare, di avvertire circa la stretta connessione esistente tra le specie animali ed i loro luoghi di vita, tanto è vero che vi erano diversi emendamenti che cercavano di salvaguardare le une e gli altri facendo dipendere reciprocamente le une e gli altri nella loro possibilità di sopravvivenza, e nel mantenimento delle caratteristiche acquisite nel tempo oppure già presenti e che hanno consentito lo sviluppo delle comunità animali stesse.

Quindi, dato che la direttiva comunitaria si propone – come ho ripetuto più volte – di conservare e tutelare le specie animali, è quanto mai opportuno, atteso che c'è una pervicace volontà di non adeguare il disegno di legge del Governo allo spirito della direttiva comunitaria che si occupa di protezione della fauna selvatica (e non di altro), questo emendamento, che come tutti gli altri tende a proteggere la fauna selvatica. E lo fa stabilendo che possono prevedere deroghe coloro che si siano già messi a posto, messi in regola con l'approvazione e messa in atto di progetti che abbiano come finalità per l'appunto quella di tutelare le specie selvatiche.

Ed allora, questo mantenimento, questa preservazione si attua facendo sì che vengano adottate misure necessarie per mantenere le specie di uccelli di cui all'articolo 1 della direttiva – cui si vuole derogare, in modo a mio avviso inaccettabile – ad un livello di quantità e presenza che risponda alle esigenze ecologiche, scientifiche, culturali, tenendo conto delle esigenze dei luoghi, intesi come luoghi fisici, geografici, naturali. Gli Stati membri sono obbligati ad adottare misure per preservare o mantenere o ristabilire quelle specie di uccelli menzionate all'articolo 1 in una varietà e una superficie ideale; l'emendamento indica non già quanto devono fare gli Stati – essendo intenzione di questo disegno di legge spogliare lo Stato di una prerogativa propria attribuendola alle regioni che non hanno alcuna competenza in materia di deroga, e si vuol fare questa cosa che non è accettabile per le garanzie che devono essere date secondo quanto previsto dalla direttiva alle popolazioni di uccelli di cui all'articolo 1 della medesima direttiva, tenendo peraltro conto che spesso si tratta di uccelli migratori – ma piuttosto le regioni, che debbono aver fatto una sorta di tutela con riferimento allo spirito di una legge assai importante approvata nel 1985, quando la conversione di un decreto impropriamente chiamato Galasso fece sì che il nostro Paese si dotasse di norme che tutelavano il paesaggio; quella legge da una parte diceva che si intendevano tutelare le zone importanti da un punto di vista storico, ma nello stesso tempo prevedeva che le regioni potessero fare alcune iniziative soltanto dopo aver predisposto i loro piani paesistici.

Lo spirito di quella legge è ripreso da questo emendamento, allorché dice che le regioni potranno fare le proprie malaugurate deroghe solamente dopo che avranno realizzato progetti di intervento ricostitutivo e migliorativo delle comunità animali. Giova ricordare che la legge appena richiamata, la n. 431 del 1985, che adesso non esiste più essendo stata inglobata all'interno del testo unico sui beni culturali, venne approvata dal Parlamento contestualmente ad un'altra legge di segno diametralmente opposto, rappresentata dal condono del mai sufficientemente rimpianto ministro Nicolazzi (rimpianto in quanto tutti coloro che lo hanno successivamente sostituito si sono rivelati non all'altezza). Quel Governo, quel Parlamento che avevano avuto l'impudenza di approvare una legge così nefasta come il primo condono edilizio di Nicolazzi hanno avuto la saggezza di adottare un'altra norma che, forse perché era prevalente una certa cultura cattolica del pentimento, prevedeva una tutela dei beni fondamentali nel nostro Paese, adottando altre misure che stabilivano che le

regioni dovessero fare azioni positive a favore di questa tutela, pena il non poter esercitare altre funzioni.

Ebbene, in questa occasione noi abbiamo lo stesso un Governo nefasto che promette cose distruttive per il nostro ambiente e speriamo che abbia almeno la saggezza di ripercorrere la stessa strada allora intrapresa e che, con grande soddisfazione di tutti, porti a termine l'adozione di altre misure compensative dei guasti che in altri ambiti si possono produrre.

È per questo che, richiamando quel principio estremamente importante per il modo in cui veniva affermato, nonché il precedente storico, l'ambito che lo ha riguardato e le competenze che erano interessate, possiamo constatare che viviamo un momento storico in cui questa cosa è accaduta, si è deciso di farla; ed allora, proprio cercando di bilanciare azioni negative con azioni di segno opposto, riteniamo che quanto meno si potrebbe intervenire ad attenuare gli effetti negativi di quanto si intende approvare.

Allora, proprio grazie alle norme proposte, mi sembra di essere ritornato ai tempi in cui mi occupavo di questioni del paesaggio, per cui ho cercato attraverso i miei emendamenti di introdurre all'interno di questo disegno di legge, che non smetterò mai di definire malaugurato, principi positivi affinché i danni siano limitati.

Signor Presidente, è trascorso il tempo a me assegnato e quindi concludo il mio intervento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.206, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Sospendiamo ora l'esame di questo provvedimento. Essendo infatti pervenuti tutti i pareri necessari sul disegno di legge n. 69-B, possiamo appunto procedere con l'esame di tale provvedimento.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(69-B) SPECCHIA: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 69-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Zappacosta.

ZAPPACOSTA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge che abbiamo licenziato un paio di settimane fa torna dalla Camera dei deputati con tre variazioni, essendo stati approvati due emendamenti modificativi all'articolo 1, lettera *f*), e all'articolo 3, comma 1, mentre è stato soppresso il comma 2 di tale articolo. Sono variazioni di natura tecnica, come possiamo facilmente intuire, alle quali ci ha abituati la Camera con una solerzia a volte pedante.

Infatti, alla lettera *f*) dell'articolo 1 viene sostituito di fatto il sostantivo «adozione» con «recepimento». Ora, l'adozione è un recepimento che implica una nota di merito, quindi secondo noi l'originaria espressione era molto più organica e compiuta. Però così non è sembrato ai colleghi della Camera. Propongo tuttavia alla Commissione di accettare la variazione apportata come propostoci dall'altro ramo del Parlamento, ovvero la dizione: «proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento italiano ed in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia».

Il secondo emendamento è all'articolo 3, comma, laddove il Senato aveva previsto la dizione: «Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni del codice di procedura penale»; l'emendamento approvato dalla Camera specifica il riferimento agli articoli del codice penale, pertanto il comma viene riformulato nel seguente modo: 1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale».

È stato poi soppresso il comma 2 dell'articolo 3, e qui sottolineo il senso che evidentemente hanno voluto dare i nostri colleghi dell'altro ramo del Parlamento a questo emendamento soppressivo. Il testo da noi approvato specificava: «A seguito degli atti di indagine di cui al comma 1, la Commissione può disporre direttamente sequestri preventivi con le modalità di cui al codice di procedura penale». È evidente che l'interpretazione più fedele è che si tratti di un passaggio ovvio e scontato per il quale c'è la valutazione implicita della possibilità del ricorso al sequestro. Dico questo, signor Presidente, in quanto non vi sono dubbi che la Commissione potrebbe comunque disporre direttamente un sequestro ove si trovasse, per esempio, a verificare l'esistenza di una discarica di rifiuti solidi urbani nella quale venissero convogliati anche materiali derivanti da rifiuti ospedalieri, tossici, nocivi o addirittura radioattivi. È evidente che la Commissione ha l'autorità, senza sostituirsi naturalmente all'autorità giudiziaria, di disporre il sequestro con le modalità di cui al codice di procedura penale, in quanto, ove ciò non accadesse, sarebbe possibile per coloro che avessero utilizzato in maniera difforme e contro la legge la discarica eliminare gli elementi che determinano lo stato di illegalità.

Pertanto ritengo che la soppressione sia resa necessaria da un'esigenza di carattere tecnico-giuridico: è ovvio e scontato che sia nelle possibilità della Commissione disporre il sequestro. Da questo punto di vista

chiedo alla Commissione di valutare positivamente anche questo cambiamento di carattere soppressivo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GAGLIARDI, *sottosegretario di Stato per gli affari regionali*. Il Governo si associa alle considerazioni del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

(Il Presidente accerta la presenza del numero legale).

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

L'articolo 2 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Gli articoli 4, 5 e 6 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto pertanto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato

Possiamo quindi riprendere la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 628, 351, 525, 605 e 663.

(628) Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

(351) AGONI ed altri: Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

(525) BRUNALE ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(605) RONCONI: Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici

(663) SPECCHIA ed altri: Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria

(Ripresa della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione congiunta.

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.207.

TURRONI (*Verdi-U*). L'emendamento che stiamo esaminando tende ad arginare un intendimento della maggioranza neanche tanto nascosto nel disegno di legge: consentire non solo una deroga per l'esercizio della caccia, ma addirittura la tutela delle specie selvatiche da parte dei medesimi cacciatori che, come si sa, amano gli uccelli «da morire». Si prevede infatti il parere dei cacciatori o addirittura di far loro gestire l'applicazione della direttiva comunitaria. Appare in tutta la sua clamorosa evidenza che lo spirito con cui la direttiva è stata emanata in questo modo non solo viene travisato, ma addirittura annullato, distrutto alla sua radice. Come si può lasciare la tutela di specie da proteggere, quelle indicate all'articolo 1 della direttiva, a soggetti che si mettono insieme per ammazzare proprio quelle specie da proteggere? Qualcuno mi dovrebbe convincere, il relatore o il rappresentante del Governo, per quale ragione la tutela di tali specie debba essere affidata alle mani sapienti di coloro che si mettono insieme allo scopo di esercitare meglio un loro terribile disegno: uccidere, a scopo di divertimento, degli esseri viventi.

Cerchiamo di avere un minimo di pudore nelle cose che facciamo ed escludiamo costoro dall'ambito decisionale. Sarebbe come affidare le carceri ai banditi; certamente non voglio dire che i cacciatori siano dei banditi, ma il loro interesse è esattamente contrario all'interesse stabilito dalla direttiva, così come l'interesse dei banditi è contrario alle ragioni per le quali vengono costruite le carceri. La stessa Casa delle libertà in maniera assolutamente sincera ha sostenuto che i poteri vanno bilanciati in diritto tra accusa e difesa: manteniamoli dunque in un ambito in cui questi distinti poteri si possano contrapporre con pari possibilità, anche se da una parte abbiamo gli animali selvatici, che hanno diritto ad essere preservati, e dall'altra ci sono i soggetti che intendono negare questo diritto.

La proposta emendativa che stiamo esaminando va esattamente nella direzione di evitare di mettere le specie protette nelle mani dei loro carnefici (mai espressione fu più appropriata). L'autorità chiamata a stabilire quali sono i beneficiari della deroga non può essere costituita da coloro che imbracciano gli schioppi. Se devono essere chiamati ad esercitare funzioni di consulenza, indirizzo, controllo e proposta organismi, istituzioni, enti terzi rispetto alla normale attività di carattere amministrativo e legislativo che spetta alle regioni, tali organismi di consulenza non devono essere le associazioni venatorie, costituite dai cacciatori. Non esiste alcuna possibilità che dette associazioni avanzino proposte in linea con la direttiva comunitaria, che è contraria alle loro finalità. Sarei curioso di vedere lo statuto di una di queste associazioni di cacciatori: immagino che la finalità sarà di mettersi insieme per sparare meglio, per colpire con maggiore precisione la selvaggina.

Mi chiedo come possa una di queste associazioni essere interessata alla protezione della fauna selvatica. Non è questo il modo di recepire la direttiva per la conservazione degli uccelli selvatici, che si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi, agli *habitat*, allo scopo di mantenere o ripristinare specie, *habitat*, biotopi, anche attraverso l'istituzione di zone di protezione, tenendo conto delle specie minacciate di estinzione o danneg-

giate da talune modifiche al loro *habitat*, delle specie rare. Pensate solamente al piombo sparso con le cartucce esplose in direzione di questi poveri uccelli: esso inquina il terreno sul quale si riversa, modificando quell'*habitat* che la direttiva si propone di tutelare o i biotopi che si vogliono ripristinare o creare *ex novo*.

Come si fa a prevedere che proprio coloro che hanno come finalità precipua quella di uccidere le specie protette, che con le loro azioni favoriscono l'inquinamento dei suoli e minacciano la vita, siano chiamati all'applicazione della direttiva o ad esprimere pareri sulla medesima? Quali garanzie darebbero costoro?

La nostra Costituzione garantisce la libertà di associazione, per carità, quindi le associazioni sono libere di decidere le loro finalità, non essendo reato uccidere animali a scopo di divertimento. Tuttavia, per il semplice fatto che la Costituzione garantisce la libertà di associazione, non dobbiamo riconoscere loro la possibilità di sostituirsi ad altri organismi che dovrebbero, con capacità di discernimento scevra da qualsiasi tentazione, fornire i propri pareri e svolgere un'azione propedeutica all'applicazione della direttiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.207, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.208.

TURRONI (*Verdi-U*). Questo emendamento si commenta da sé, ma non abbandonerò il mio strenuo tentativo di far comprendere come questo disegno di legge sia totalmente sbagliato. Probabilmente sarebbe opportuno abbandonare il suo esame ma, se non è possibile, almeno vorrei tentare di migliorarlo. Questa proposta ha lo scopo di limitare fortemente la portata del provvedimento cancellandone gli aspetti peggiori. Qualora essa venisse accolta, scardinerebbe il presente provvedimento richiamandosi sostanzialmente al disposto della legge n. 157 del 1992. Infatti il secondo capoverso, come più volte ho cercato di dimostrare in precedenza, tende a limitare quanto fissato dalla direttiva comunitaria e dalla legge n. 157 in modo molto preciso a proposito di «altre soluzioni soddisfacenti». Ricordo che la direttiva, all'articolo 9 precisa: «Sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti». L'espressione «Sempre che» è volta a consentire agli Stati – voi dite le regioni – di derogare alla norma solo dopo aver esperito ogni altra soluzione soddisfacente, dopo averla ricercata, sperimentata e valutata. Quindi la norma contenuta nel provvedimento che stiamo esaminando attenua quest'obbligo posto in capo agli Stati nella ricerca della soluzione soddisfacente.

Questo è un modo sbagliato di procedere: si appalesano *escamotage* che hanno il chiaro senso di alterare il contenuto della direttiva. I colleghi che hanno preso parte alla scorsa legislatura ricorderanno il grande dibat-

tito sull'interpretazione del termine «rifiuti» contenuto nella direttiva. Ad un lunghissimo dibattito seguì la presentazione di un progetto di legge inizialmente composto di pochi articoli e che alla fine ne contava numerosi. Questa esigenza fu a lungo dibattuta, lo ricorderà sicuramente il senatore Specchia: egli ricorderà come la Commissione rispose ad un tentativo di modificare arbitrariamente la definizione che la Commissione europea aveva individuato.

Qui viene riproposto lo stesso «pasticcetto»; stai a vedere che qualcuno in questa legislatura dovrà dare interpretazione autentica a quanto scritto nella direttiva, riproponendo una storiella già vista! È infatti evidente che il capoverso 2 dell'articolo 1 fa proprio questo, cioè cerca, modificando un po' le parole, di liberare gli Stati (o le regioni, come la maggioranza ed il Governo e parte dell'opposizione dicono) dall'obbligo di ricercare altre soluzioni soddisfacenti, perché quanto previsto significa che occorre fare una verifica, altrimenti si direbbe un'altra cosa.

Questo emendamento mette in evidenza un altro limite presente in questa norma, quello che già invece la legge n. 157 era riuscita a superare stabilendo le forme con cui queste deroghe potevano essere esercitate e i casi in cui gli uccelli, nel caso ci fossero interessi di sicurezza pubblica, di sicurezza aerea, di prevenzione danni alle colture e per proteggere flora e fauna, potevano essere abbattuti; e non dai cacciatori: questo era il limite fortissimo che la legge n.157 nel recepire interamente la direttiva comunitaria aveva posto all'azione di deroga. Il comma in discussione pretende di superare proprio quel limite, di consentire la deroga per la caccia. Ed è per questo che ne propongo la soppressione, per far sì che sia la nostra legge principe, la n. 157 dell'11 febbraio 1992 che reca norme in materia di protezione della fauna selvatica, a dettare, a proposito delle deroghe che comunque il comma 1 consentirebbe, tutti i limiti stabiliti a questo proposito.

Signor Presidente, sono di nuovo trascorsi i minuti a mia disposizione e quindi concludo la mia dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.208, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.209.

TURRONI (*Verdi-U*). Questo emendamento è molto semplice nella sua concezione, ma assai significativo nella sua stesura. Esso scrive meglio, in maniera più appropriata, più netta e rispettosa della direttiva comunitaria, il capoverso 2, non consentendo tutte le malefatte, l'attuazione di tutte quelle azioni negative che il testo precedentemente proposto contiene. Infatti, cosa devono fare le regioni? Lo diceva già un altro emendamento di cui abbiamo parlato ieri, allorquando avevo però purtroppo esaurito il tempo a mia disposizione. Le regioni devono ricercare l'intesa con

quel Ministero che ha principale interesse nella tutela dell'ambiente, degli *habitat* e delle specie, cioè il Ministero per l'ambiente; insieme con questo, l'intesa deve essere ricercata anche con l'altro Ministero, quello che ha competenze sulla fauna e sull'ambiente dove avvengono le coltivazioni e così via, cioè il Ministero per le politiche agricole. Ebbene, si dice che le regioni che vogliono adottare queste deroghe devono ricercare l'intesa con questi due soggetti che sono portatori di interessi ed hanno competenza in materia, ma che nello stesso tempo rispetto alle regioni hanno una visione generale di tutta la questione che attiene all'oggetto in discussione, all'esercizio della deroga e alle specie da proteggere. Una regione non è in grado di valutare quello che può succedere ad una specie, atteso che si occupa delle questioni comprese all'interno dei propri confini territoriali ed amministrativi; e dato che la natura non è federalista e tanto meno regionalista e quindi non conosce i limiti stabiliti dalle norme degli uomini, perché conosce solo limiti fisici, si verifica che le specie animali non possono essere valutate nelle loro necessità sulla base di questi limiti amministrativi.

È quindi opportuna una intesa con i Ministeri proprio per poter valutare su scala più ampia, in un territorio più esteso, compensando gli interessi di tutti, quello che può succedere a queste specie, consapevoli che non si esaurisce al solo territorio nazionale la valutazione complessiva del futuro e quindi della conservazione e della possibilità di mantenimento di queste specie.

Ed allora, la lettera *a)* dell'emendamento, che indica cosa devono fare insieme le regioni e i due Ministeri richiamati, dell'ambiente e per le politiche agricole, stabilisce che costoro devono giustificare la deroga «tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria». Infatti questo deve richiamare l'attenzione di ciascuno alle cose che ho detto prima e cioè all'impossibilità materiale di ciascuna regione di poter giustificare la deroga, tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie. Come fa una regione, magari piccola, o una provincia autonoma, a poter valutare l'entità della popolazione della singola specie, e magari il suo numero eccessivamente alto? Magari si tratta di una di quelle regioni piccolissime di cui ogni tanto si parla o che si vorrebbero istituire. Come fa questa a stabilire l'entità effettiva della popolazione della singola specie? Non esistono specie regionali! Questa valutazione deve essere fatta tenendo conto della popolazione complessiva, ed allora bisogna mettere insieme, fare i conti insieme, valutare insieme i danni che questa specie può provocare in ordine ai punti che l'articolo 9 della direttiva comunitaria indica come punti che possono essere oggetto di deroga.

E poi devono essere precisate insieme da tutti questi soggetti (regioni, Ministeri dell'ambiente e per le politiche agricole) le «valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria». Come si fa a fare una valutazione tecnica di una popolazione che si sposta, magari lungo linee che non seguono confini o strade tracciate dagli uomini, ma piuttosto proprie esigenze, proprie modalità di sopravvivenza? Come si

fa a poter fare queste valutazioni tecniche all'interno del territorio regionale? Come si fanno a fare in questo territorio valutazioni statistiche o ad acquisire valutazioni scientifiche che riguardino la specie? Non si tratta soltanto degli uccelli vicini a casa propria, che non costituiscono una specie, ma soltanto un certo numero di animali in quella zona.

Ed allora, se non si vuole appunto che un malinteso senso del localismo, o un tentativo scoperto di consentire ai cacciatori di poter sparacchiare prevalgano sullo spirito della direttiva che dobbiamo recepire anziché cercare di violare, dobbiamo approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.209, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.210.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, l'emendamento 1.210, così come il precedente di cui ho potuto esporre soltanto i punti più rilevanti indicati alla lettera *a*), cerca di delimitare, di definire con precisione la portata di questa deroga, nonché le modalità e le ragioni con cui essa può essere esercitata. In questo caso facciamo riferimento all'indicazione della lettera *c*) del paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria, che è quella parte della direttiva che taluni sostengono – e può anche sembrare così – essere l'unica a non essere stata interamente recepita dalla legge n.157 del 1992.

La lettera *c*) dice: «per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità»; questo è stato peraltro l'oggetto delle principali proposte che l'intero mondo ambientalista ha avanzato nei confronti del Governo. Per quello che tutti sappiamo e che non si ha il coraggio di confessare, cioè per fare un favore ai cacciatori obbedendo ad un loro richiamo, quindi a parte questa inconfessabile volontà, l'Esecutivo sostiene che ci sia un vuoto legislativo nel recepimento della direttiva. Tutte le associazioni ambientaliste hanno detto di poter consentire a questa posizione solamente su un punto, cioè la lettera *c*), paragrafo 1, dell'articolo 9, come io ho appena detto.

Questo è stato l'oggetto delle indicazioni e delle sollecitazioni fatte da tutte le associazioni ambientaliste e che trova in queste prime righe del capoverso 2 da me proposto un sostanziale recepimento, insieme però con un'altra indicazione, quella cioè che invoca, anche per la deroga per consentire queste catture in condizioni rigidamente controllate, il verificarsi di una condizione, cioè «in assenza di altre soluzioni maggiormente compatibili con la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica». Vi è cioè il richiamo forte a questi obiettivi che sono chiaramente indicati nella direttiva e che ho più volte richiamato leggendo i passi specifici della direttiva medesima.

Cosa dice ancora l'emendamento? Che il Ministro dell'ambiente, che è quello che ha proprio i compiti e i doveri principali in materia di ambiente e tutela del territorio, come stabilisce la riforma costituzionale appena votata – essendo l'ambiente e l'ecosistema di competenza primaria dello Stato, con la possibilità per le regioni di concorrere alla migliore tutela dell'ambiente e dell'ecosistema –, quindi questo soggetto cui spettano queste competenze, deve emanare uno o più decreti sui limiti entro i quali possono essere contenute e disciplinate le deroghe che riguardano specie, mezzi, impianti, metodi di prelievo autorizzati, soggetti abilitati, limiti di tempo e di luogo del prelievo, numero dei capi prelevabili, controlli, forme di vigilanza supplementari, nonché risorse finanziarie necessarie a far fronte alle competenze dello Stato in materia.

Quella proposta mi sembra una norma molto rigorosa perché consente comunque l'esercizio di questa malaugurata deroga, stabilisce che devono essere verificate altre soluzioni maggiormente compatibili secondo le finalità della direttiva, ma dice anche che il Ministro ha il dovere di stabilire i limiti entro i quali la direttiva viene disciplinata.

Proviamo a pensare a quello che è successo un po' di tempo fa quando in alcune regioni un Partito caccia, pesca e ambiente si è presentato alle elezioni riuscendo a ottenere un determinato consenso (velocemente declinato, per fortuna). Pensiamo a cosa succederebbe se in alcune regioni questo partito, che ha come finalità l'uccisione della fauna selvatica, venisse chiamato a disciplinare queste deroghe. Pensiamo ai mezzi: significherebbe il ritorno in auge delle spingarde, quelle che nelle valli della mia regione venivano usate per sterminare le folaghe. Si andava sul barchino con a prua una spingarda, si sparava alle folaghe e le si sterminava. Quando legiferiamo su questioni così delicate, che attengono ad un patrimonio sovranazionale, non lo possiamo fare a cuor leggero, senza tener conto della portata delle azioni che poniamo in atto. Pensiamo agli impianti: i roccoli, le reti, il vischio, le trappole, tutti quegli strumenti barbari che abbiamo visto mettere in atto in maniera illegale nel corso degli anni sul nostro territorio. Quando si parla di impianti, perché non pensare al peggio, dato che più volte lo abbiamo visto mettere in atto sul territorio senza che alcuno sia stato colpito? Ricordo quando nei paesi, dopo aver commesso la strage, i trofei delle bestie selvaggiamente ammazzate venivano appoggiati sui cofani delle auto per scorrazzare e mostrare a tutti quanto erano stati bravi i cacciatori. Come non ricordare tali barbarie?

Se si pensa ai mezzi, alle quantità, come si fa a pensare che questa barbarie, che la legge del 1992 aveva in parte limitato, non tornerà in auge? Questa norma che desidero modificare tende a colpire il disposto della direttiva e a ripristinare la barbarie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.210, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione degli emendamenti 1.211 e 1.212, identici tra loro.

SPECCHIA, *relatore*. Signor Presidente, ritengo che questi due emendamenti, sostanzialmente identici, per un errore materiale non comprendono una disposizione che invece è presente nel disegno di legge, per cui pregherei i colleghi di ritirarli. Ritengo invece che vada preso in considerazione l'emendamento 1.213 del collega Brunale, poiché esso precisa meglio quali siano le finalità indicate al paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva 79/409 CEE. Su tale emendamento esprimo quindi parere favorevole.

Preannuncio anche il parere favorevole sull'emendamento 1.325: giustamente in esso il collega Turroni fa rilevare che bisogna considerare nell'applicazione della direttiva anche le condizioni di rischio. In sostanza nel disegno di legge vengono riportati tutti i punti previsti all'articolo 9 della direttiva tranne questo punto.

PRESIDENTE. Chiedo ai senatori Scotti e Zappacosta se accolgono l'invito al ritiro rivolto loro dal relatore.

SCOTTI (*FI*). Signor Presidente, nel disegno di legge si fa riferimento ai soggetti abilitati alla protezione della fauna: a tal riguardo vorrei chiedere un chiarimento. I cacciatori sono i migliori garanti della protezione della fauna, nonostante il senatore Turroni li abbia continuamente aggrediti nel corso di questa discussione. Si tratta di simpatiche persone nella maggior parte dei casi; lo ero anch'io fino a qualche tempo fa. Peraltro, l'aumento strepitoso di storni e di passerì è una chiara indicazione della serietà dei cacciatori.

A parte questo, non volevamo che il provvedimento facesse un chiaro riferimento a soggetti abilitati, dando la possibilità alle regioni di prevedere eventualmente licenze particolari. I migliori soggetti sono coloro che hanno la licenza di caccia, se si vogliono conservare le specie protette.

SPECCHIA, *relatore*. L'emendamento del senatore Brunale tende a sostituire le prime righe del capoverso 2, richiamando il paragrafo 1 dell'articolo 9 della direttiva. Detto riferimento non c'è nel testo originario del disegno di legge, né nelle altre proposte emendative presentate. Si tratta quindi di una modifica di questa parte della norma, che lascia inalterato il rischio dell'indicazione del soggetto abilitato.

SCOTTI (*FI*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento da me presentato.

ZAPPACOSTA (*AN*). Signor Presidente, anch'io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.213.

È approvato.

Sono conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti da 1.214 a 1.278, ad eccezione dell'emendamento 1.274.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, sono costretto a ripeterle quanto già detto in precedenza a proposito di altro emendamento. L'accoglimento dell'emendamento del senatore Brunale, che per correttezza non ho in alcun modo commentato, ma che nulla aggiunge o toglie, ha il solo scopo, legittimo, di far considerare preclusi una serie di emendamenti da me presentati. Sono costretto a chiederle nuovamente l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 100 del Regolamento, onde consentire la presentazione, con riferimento all'emendamento approvato dalla Commissione, di nuovi emendamenti coerenti con il testo approvato.

Evidentemente non voglio far ricorso a pratiche ostruzionistiche, ma considero molti degli emendamenti malauguratamente falcidiati dall'applicazione erronea del Regolamento (tant'è che lei, Presidente, ha inviato una lettera al Presidente del Senato per chiarire questo aspetto). Siccome l'interpretazione delle norme regolamentari mi consente di superare le limitazioni disposte dall'articolo 41 del Regolamento, desidero proporre alcuni emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, la questione è stata risolta dalla Presidenza nella seduta pomeridiana del 23 ottobre, per cui le ribadisco il senso di quella determinazione che ho in precedenza assunto e che mi porta a non accogliere la sua richiesta.

Rinvio il seguito della discussione congiunta ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,30.

ALLEGATO

DISEGNO DI LEGGE N. 628

Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE

Art. 1.

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

«Art. 19-*bis.* - *1.* Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano nell'ambito del proprio territorio le modalità di esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nel rispetto delle proprie competenze, dei principi stabiliti dalla presente legge e delle disposizioni della citata direttiva.

2. Le deroghe possono essere previste solo per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE e in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e devono precisare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, oltre al Corpo forestale dello Stato.

3. Le deroghe possono essere disposte solo previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), e degli Osservatori faunistici venatori, ove esistenti, anche al fine di assicurare uniformità di tutela e organicità del sistema e non possono avere per oggetto specie per le quali sia dichiarata la forte diminuzione della consistenza numerica.

4. La disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe di cui ai commi da 1 a 3 si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la cessione ai fini di richiamo di cui all'articolo 4, comma 4.

5. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonchè all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE».

EMENDAMENTI

1.206

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La presente legge esclude l'esercizio della facoltà di deroga di cui al presente articolo da parte delle regioni e delle provincie autonome che non abbiano elaborato, avvalendosi anche dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, appositi progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti in cui esse vivono».

1.207

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le regioni nel menzionare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE l'autorità abilitata, escludono espressamente organizzazioni, istituti o enti che vedano la partecipazione di associazioni venatorie o di cacciatori».

1.208

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sopprimere il capoverso 2.

1.209

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il capoverso 2, con il seguente:

«2. Le regioni d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole, adottano le deroghe di cui al comma 1, indicando:

a) le giustificazioni della deroga tenuto conto dell'entità della popolazione della singola specie, con la precisazione delle valutazioni tecniche, statistiche e scientifiche acquisite in sede istruttoria, in ordine al punto di cui alla lettera c) del paragrafo 1 dell'art. 9 della direttiva n. 409/79/CEE;

b) le specie e le quantità oggetto della deroga;

c) l'esame delle diverse soluzioni alternative idonee a soddisfare l'esigenza degli interessi tutelati dall'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva n. 409/79/CEE;

d) le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità ed inoltre i metodi selettivi di cattura e detenzione;

e) i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o, ai sensi dell'ultimo trattino del presente articolo, di abbattimento autorizzati;

f) i tempi e i luoghi di esercizio della deroga;

g) le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati;

h) il termine finale di operatività della deroga;

i) il piano di intervento e le guardie venatorie, dipendenti dalle amministrazioni provinciali, incaricate dell'attuazione, le quali potranno avvalersi anche dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si applicano i piani medesimi, se muniti di licenza o, in caso contrario, in loro sostituzione, di persone dotate di tale licenza, nel numero strettamente necessario per l'attuazione della deroga, nonché delle guardie forestali o delle guardie comunali alle condizioni previste nell'articolo 19, comma 2, della legge 11 febbraio 1992 n. 157».

1.210

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Sostituire il capoverso 2, con il seguente:

«2. Le regioni possono esercitare la facoltà di deroga solo per le finalità di cui all'articolo 9 paragrafo 1 lettera c) della direttiva 79/409/CEE ed in assenza di altre soluzioni maggiormente compatibili con la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio è delegato ad emanare uno o più decreti contenenti i li-

miti entro i quali possono essere disciplinate le deroghe, ed in particolare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, i limiti di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi prelevabili, i controlli e le forme di vigilanza supplementari nonché le risorse finanziarie necessarie a far fronte a quelle di competenza dello Stato.

1.211

SCOTTI, MANFREDI

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole da: «Le deroghe possono» a: «soggetti abilitati» con le seguenti: «Le deroghe di cui al comma 1 possono essere previste in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, secondo quanto indicato dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE, e devono precisare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati all'esercizio venatorio».

1.212

ZAPPACOSTA, BATTAGLIA, MULAS

Al comma 1, capoverso 2, sostituire le parole da: «Le deroghe possono» a: «soggetti abilitati» con le seguenti: «Le deroghe di cui al comma 1 possono essere previste in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, secondo quanto indicato dall'articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE, e devono precisare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati all'esercizio venatorio».

1.213

BRUNALE

Al capoverso 2, sostituire le parole da: «Le deroghe» fino a: «soddisfacenti» con le seguenti: «Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE».

1.214

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, premettere le seguenti parole: «Fatto comunque salvo il divieto di attività venatorie.»

1.215

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «Le deroghe» fino a: «soddisfacenti e» con le seguenti: «Le deroghe di cui all'articolo 1 possono essere disposte soltanto quando non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, allo scopo di consentire, in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità strettamente necessari al soddisfacimento delle regioni che hanno determinato l'adozione delle deroghe medesime, esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 9 lettera c) della direttiva 79/409/CEE e per periodi determinati. Le deroghe.»

1.216

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «Le deroghe possono essere» con le seguenti: «Le deroghe non possono riguardare il divieto di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura e possono essere.»

1.217

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «deroghe» aggiungere le seguenti: «esercitate dalle regioni comportamento il dimezzamento del calendario venatorio e».

1.218

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Le deroghe» inserire le seguenti: «rispettose dell'habitat naturale dell'avifauna.».

1.219

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Le deroghe» inserire le seguenti: «finalizzate alla salvaguardia degli uccelli selvatici e del loro habitat naturale.».

1.220

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Le deroghe» aggiungere le seguenti: «che interesseranno solo le province con un numero di guardie forestali superiori a mille.».

1.221

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le deroghe» aggiungere le seguenti: «che devono riguardare solo una specie di avifauna ogni venti anni.».

1.222

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le deroghe» aggiungere le seguenti: «da sottoporre preventivamente al parere favorevole dell'Unione Europea.».

1.223

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le deroghe» aggiungere le seguenti: «previo parere delle associazioni ambientaliste».

1.224

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «deroghe» aggiungere le seguenti parole: «che non riguardano comunque fondi agricoli».

1.225

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Le deroghe» inserire le seguenti: «non possono contrastare con le esigenze di conservazione dell'avifauna selvatica o arrecare danno alle produzioni agricole e».

1.226

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le deroghe» aggiungere le seguenti: «che non compoteranno l'uso di fucile».

1.227

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le deroghe» aggiungere le seguenti: «da svolgere solo negli anni bisestili».

1.228

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le deroghe» aggiungere le seguenti: «che dovranno avere parere preventivo delle associazioni ambientaliste».

1.229

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Le deroghe» inserire le seguenti: «rispettose dell'habitat naturale dell'avifauna».

1.230

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Le deroghe» inserire le seguenti: «finalizzate alla salvaguardia degli uccelli selvatici e del loro habitat naturale.».

1.231

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le deroghe» aggiungere le seguenti: «che non debbono riguardare le aree che presentano corsi d'acqua di qualunque dimensione».

1.232

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le deroghe» aggiungere le seguenti: «che debbono riguardare solo le regioni Molise e Basilicata».

1.233

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le deroghe» aggiungere le seguenti: «che non possono avere una durata superiore a tre giorni per ogni anno».

1.234

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le deroghe» aggiungere le seguenti: «da esercitare esclusivamente un mercoledì ogni due mesi».

1.235

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «le deroghe» aggiungere le seguenti: «che non possono essere effettuate a distanza inferiore di dieci chilometri dai centri abitati».

1.236

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «Le deroghe» inserire le seguenti: «vengono comunque escluse nelle zone i cui soprasuoli siano stati interessati da incendi negli ultimi trenta anni e».

1.237

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «possono essere» aggiungere: «proposte e».

1.238

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «essere previste» aggiungere le seguenti: «con l'obbligo di disciplinarle nel rispetto degli equilibri dell'ecosistema.».

1.239

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «essere previste» inserire le seguenti: «con l'obbligo di disciplinarle nel rispetto degli equilibri dell'ecosistema.».

1.240

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «solo» aggiungere le seguenti: «a condizione che siano salvaguardati gli individui delle specie di avifauna secondo le indicazioni della direttiva stessa ed unicamente.».

1.241

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «previste solo» inserire le seguenti: «in sintonia con i piani di azione comunitari in materia ambientale.».

1.242

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «previste» inserire le seguenti: «, tenendo conto delle esigenze connesse con la conservazione delle zone protette e vincolate.».

1.243

Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Zancan

Al capoverso 2, dopo la parola: «solo» inserire le seguenti: «per una specie all'anno e unicamente».

1.244

Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Zancan

Al capoverso 2, dopo le parole: «previste solo» inserire le seguenti: «in sintonia con i piani di azione comunitari in materia ambientale».

1.245

Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Zancan

Al capoverso 2, le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» sono sostituire dalle seguenti: «per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque».

1.246

Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Zancan

Al capoverso 2, le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della sicurezza aerea».

1.247

Turroni, De Petris, Donati, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Zancan

Al capoverso 2, le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica».

1.248

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» *sono sostituite dalle seguenti:* «per la protezione della flora e della fauna».

1.249

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» *con le seguenti:* «esclusivamente per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità».

1.250

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» *con le seguenti:* «per la finalità di garantire la sicurezza aerea».

1.251

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» *con le seguenti:* «nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica».

1.252

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» con le seguenti: «dell'allevamento di tutte le specie di uccelli».

1.253

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» con le seguenti: «ai fini della ricerca e dell'insegnamento».

1.254

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» con le seguenti: «solo per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, e comunque nel rispetto della direttiva 79/409/CEE».

1.255

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» con le seguenti: «per la protezione della flora e della fauna».

1.256

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» con le seguenti: «escludendo comunque ogni ulteriore limitazione del diritto di proprietà sui luoghi oggetto del prelievo».

1.257

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» con le seguenti: «con l'obiettivo del ripopolamento di tutte le specie di uccelli».

1.258

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» con le seguenti: «per ottenere la reintroduzione di tutte le specie di uccelli».

1.259

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, sostituire le parole: «per le finalità indicate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE» con le seguenti: «per le finalità di reintroduzione di esemplari di uccelli selvatici tutelari dalla direttiva 79/409/CEE».

1.260

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «finalità» aggiungere le seguenti: «né sportive né ludiche».

1.261

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «finalità indicate» sostituire le parole: «dall'articolo 9» con le seguenti: «alla lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 9».

1.262

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «dall'articolo 9» inserire le seguenti: «, paragrafo 1, lettera a)».

1.263

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «dall'articolo 9» inserire le seguenti: «, paragrafi 1 e 2».

1.264

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «dall'articolo 9» inserire le seguenti: «lettera c) del paragrafo 1».

1.265

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «della direttiva 79/409/CEE» sopprimere la parola: «e».

1.266

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «della direttiva 79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «non previsti dagli articoli 19 e 26 della presente legge».

1.267

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «fatta eccezione per le specie Peppola e Fringuello».

1.268

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «e comunque sempre con l'esclusione della deroga per l'esercizio venatorio».

1.269

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «direttiva 79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «esercizio venatorio escluso».

1.270

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «direttiva 79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «non adottando metodi e sistemi in deroga a quelli consentiti dalla presente legge».

1.271

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «senza ampliare il numero delle specie cacciabili».

1.272

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «79/409/CEE» aggiungere le seguenti: «lasciando inalterato il calendario venatorio».

1.273

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «soluzioni» inserire la seguente: «ecocompatibilmente».

1.274

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «in assenza di altre soluzioni soddisfacenti» aggiungere le seguenti: «e per le ragioni di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo 9».

1.275

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «in assenza» aggiungere le seguenti: «esperita e verificata per un triennio, con l'ausilio dell'INFS, la mancanza».

1.276

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo le parole: «in assenza di» aggiungere le seguenti: «ferma restando la priorità della tutela integrale degli uccelli selvatici».

1.277

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «soddisfacenti» aggiungere le seguenti: «e incruente».

1.278

TURRONI, DE PETRIS, DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, MARTONE, ZANCAN

Al capoverso 2, dopo la parola: «soddisfacenti» aggiungere le seguenti: «valutate da una commissione tecnico-scientifica istituita presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio nell'ambito delle risorse già disponibili».

DISEGNO DI LEGGE N. 69-B
d'iniziativa del senatore SPECCHIA

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XIV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse con il compito di:

a) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del paese e verso altre nazioni;

c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali, e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento italiano ed in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.